

NUOVO FISCO

Com'era

Dal punto di vista fiscale fino ad oggi l'architettura era costituita dalla nozione di Onlus (Dlgs 460/97). Una macrocategoria che conteneva in sé realtà ormai troppo diverse fra loro come piccoli enti di volontariato e grandi cooperative sociali

Come sarà

D'ora in avanti il criterio fiscale guida non sarà la natura dell'ente, ma la natura dell'attività svolta. Nei limiti del 49% gli enti del Terzo settore potranno svolgere attività commerciali, che saranno tassate secondo regimi e coefficienti diversi

Onlus addio. Diventa più netto il confine fra attività principali e attività commerciali e strumentali

di **GABRIELE SEPIO**

avvocato - Studio associato Acta



La riforma del Terzo settore, avviata con la legge delega 106/2016, prevede un deciso cambio di marcia per il mondo non profit grazie al superamento dei tanti regimi speciali e normative di settore che hanno creato nel corso degli anni un quadro generale confuso e scarsamente omogeneo, assegnando vantaggi fiscali che non sempre tengono conto dell'effettiva attività svolta dagli enti.

Uno degli aspetti centrali della riforma è l'introduzione della definizione di ente del Terzo settore (Ets) che sostituirà, riprendendone tuttavia i tratti essenziali che ne hanno fatto la fortuna, la categoria fiscale delle Onlus. Quest'ultima se da

un lato ha contribuito fortemente allo sviluppo del settore dall'altro, negli anni, ha perso la propria spinta propulsiva accogliendo in una unica categoria realtà ormai consolidate, ma eccessivamente diverse tra loro sia per finalità che per modello organizzativo (dalle piccole Odv alle grandi cooperative sociali).

L'Anagrafe delle Onlus verrà sostituita con il Registro unico del Terzo settore e i benefici fiscali saranno assegnati in funzione della tipologia di ente e del tipo di attività svolta in via esclusiva o principale. Quest'ultima dovrà rientrare tra quelle di interesse generale previste all'art. 5 del Codice redatto sulla scorta dell'esperienza delle Onlus.

Le attività principali saranno, per definizione, fiscalmente "non commerciali" se i corrispettivi ricevuti dall'ente non superano i costi sostenuti e gli eventuali apporti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni (si pensi alle attività sanitarie

svolte in convenzione). Gli Ets potranno svolgere anche attività "secondarie e strumentali" rispetto a quelle di interesse generale da definirsi con successivo decreto attuativo che dovrà uniformare la disciplina superando le incertezze interpretative che hanno caratterizzato finora le attività c.d. "connesse" a quelle istituzionali previste per le Onlus.

Regimi differenziati

Nei limiti del 49% dei ricavi gli enti non profit potranno, dunque, svolgere attività commerciale anche in forma secondaria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali (ad esempio, vendita di beni prodotti dagli assistiti o somministrazione di alimenti o bevande) senza per questo diventare enti profit.

Le eventuali attività commerciali saranno valorizzate, ma non completamente detassate in coerenza con l'esigenza di rendere la riforma compatibile sul piano europeo. Per questo gli Ets potranno optare per regimi forfetari agevolati basati su coefficienti di redditività applicabili a scaglioni. Per Aps o Odv con ricavi inferiori a 130mila euro è previsto un ulteriore regime fiscale speciale con coefficienti di redditività ridotti al minimo (1% o 3%) e l'estensione di un trattamento più semplice ai fini Iva (senza detrazione dell'Iva sugli acquisti e senza obbligo di emettere fattura). Obiettivo principale della riforma è quello di separare le attività non profit da quelle commerciali rendendone più chiari i confini e favorendo la distinzione tra chi svolge

attività di interesse generale per mezzo di volontari o associati e chi attività commerciale organizzata in forma prevalente. Per questo tipo di enti si apre la strada dell'impresa sociale (in cui confluiranno di diritto anche le cooperative sociali) che per la prima volta, ottiene con la riforma un pieno riconoscimento fiscale attraverso la completa detassazione degli utili se reinvestiti entro due anni nelle finalità sociali perseguite dall'ente.

Donazioni & esenzioni

Le nuove misure fiscali previste dal Codice entreranno in vigore in tempi diversi e per rendere operativi i meccanismi di tassazione sopra descritti occorrerà attendere il nulla osta da parte della Commissione europea, mentre una serie di disposizioni agevolative saranno fruibili dagli enti non profit a partire dal primo gennaio 2018. In attesa dell'istituzione del Registro unico del Terzo settore queste ultime saranno applicabili alle Onlus, Aps e Odv. Dal primo gennaio verranno rafforzati gli incentivi per chi effettua erogazioni liberali in denaro o in

natura a favore degli Ets, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Le persone fisiche potranno detrarre il 30% degli importi erogati fino a 30mila euro l'anno, con una soglia massima del 35% se il beneficiario è una organizzazione di volontariato (attualmente per le Onlus la detrazione si ferma al 26%). Le imprese e le persone fisiche potranno optare per una deduzione dal reddito nei limiti del 10% del dichiarato senza più alcun limite fisso (attualmente è prevista un soglia massima di 70mila euro). La norma mira ad incentivare sia le piccole donazioni eseguite da persone fisiche, sia le sovvenzioni da parte di soggetti con maggiori disponibilità economiche.

Di immediata applicazione saranno anche le esenzioni previste ai fini delle imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo). Per gli enti che svolgono in prevalenza attività non commerciale viene confermata l'esenzione Imu e Tasi cui si aggiunge, per le Odv e le Aps, l'irrelevanza ai fini fiscali dei redditi prodotti dagli immobili al fine di favorirne l'acquisto e la vendita per finalità di interesse generale.

Social bonus

Dal primo gennaio farà il suo esordio anche il social bonus che assegna un credito d'imposta fino al 65% (50% se il donante è una impresa) per incentivare le erogazioni liberali finalizzate a sostenere il recupero di immobili pubblici o confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli Ets (incluse le imprese sociali).

Titoli di solidarietà

Di immediata applicazione anche le misure per il sostegno finanziario al Terzo settore che prevedono l'emissione dei titoli di solidarietà da parte degli istituti di credito con il vincolo di impiegare il capitale raccolto per finanziare le attività istituzionali degli enti non commerciali rinunciando alle commissioni bancarie. I sottoscrittori potranno beneficiare della medesima tassazione prevista per i titoli di stato e le banche emittenti potranno erogare a favore degli Ets, a titolo di liberalità, una somma pari almeno allo 0,60% della raccolta fruen- do di un credito d'imposta.

Tra le novità più importanti volte a snellire e rendere più trasparente il rapporto tra Ets e pubblica amministrazione va segnalata l'eliminazione del modello Eas e l'inserimento del contraddittorio obbligatorio in fase di controllo fiscale, pena la nullità dell'atto di contestazione a carico dell'ente non profit. ♦

**Dal primo gennaio 2018
le persone fisiche potranno
detrarre fino al 35% delle
donazioni fino a 30mila euro**

**Oppure come le imprese
potranno optare per la
deduzione fino al 10% del
dichiarato senza più alcun limite**